



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262319-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Protocollo: BP/ms/2009/1325

Roma, 2 aprile 2009

**ALLE STRUTTURE REGIONALI FIOM
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI FIOM
SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE**

OGGETTO

NUOVE CIRCOLARI MINISTERO DEL LAVORO E INPS IN MATERIA DI CIGS, CIGO E INTERPRETAZIONE ART. 19 LEGGE 2/2009

Care compagne e cari compagni,

vi segnalo che nei giorni scorsi sono state emanate da parte della Direzione generale Ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e dall'Inps circolari esplicative ed estensive in merito ai criteri di ricorso alla CIGS per crisi aziendale, al rapporto tra CIGO e CIGS e ai nuovi strumenti di integrazione al reddito previsti dalla legge 2/2009.

Mentre stanno per essere approvate alla Camera - all'interno del ddl n. 2187 C - alcune modifiche alla legge n. 2/2009 (di cui vi ho già precedentemente inviato il testo) che dovrebbero superare l'accezione di incostituzionalità delle norme relative al rapporto tra strumenti di integrazione al reddito e intervento degli Enti bilaterali sollevato dalla CGIL, sono stati emanati in questi giorni alcuni provvedimenti amministrativi che puntano a specificare ed allargare le condizioni di ricorso alla Cigs e il rapporto tra CIGO e CIGS.

1. il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 5251 del 30 marzo 2009 (allegato 1) si sofferma sui criteri di concessione della CIGS per crisi, specificando l'ambito di applicazione della domanda di crisi "per evento improvviso ed imprevisto".

Il DM n. 31826 del 18 dicembre 2002 (modificato con successivo DM n. 35302 del 15 dicembre 2004) prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere concesso quando la situazione di crisi aziendale è conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno **estendere il concetto di "evento improvviso ed imprevisto" alle situazioni di crisi emerse in ambito nazionale od internazionale**, sempre che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi dell'attività e, di conseguenza, sull'occupazione.

In via esemplificativa la circolare chiarisce che costituiscono validi presupposti per la concessione del trattamento la riduzione di commesse, la perdita o la riduzione di quote del mercato nazionale, la contrazione delle esportazioni o la difficoltà di accesso al credito.

La domanda di CIGS dovrà specificare gli effetti determinati dalla situazione di crisi e le relative ricadute sull'occupazione.

La richiesta di CIGS per evento improvviso ed imprevisto è valutata anche in assenza degli indicatori economico-finanziari negativi od involutivi relativi al biennio precedente (art. 1, comma 1, lettera a) DM n. 31826 del 18 dicembre 2002) e di contrazione di occupazione ed assenza di nuove assunzioni (art. 1, comma 1, lettera b).

La circolare fa rientrare tra i presupposti per la concessione della CIGS anche fattori non ascrivibili alla singola impresa ma derivanti da situazioni di crisi generalizzata, così ampliando le possibilità di ricorso allo strumento di sostegno al reddito.

2. Il Messaggio INPS del 27 marzo 2009, n. 6990 (allegato 2) precisa alcune delle condizioni di accesso alla CIGO, con particolare riferimento alla verifica della ripresa dell'attività produttiva.

Tre i profili esaminati:

- la valutazione del requisito della ripresa dell'attività lavorativa: **il giudizio in ordine alla riammissione dei lavoratori sospesi all'attività va espresso in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto.**

Su questo punto, l'Inps (vedi la circolare n. 130/2003 e i messaggi nn. 16061, 22312 e 24385 del 2005) conferma l'interpretazione della giurisprudenza secondo la quale il requisito della certezza della ripresa dell'attività lavorativa va inteso come ragionevole prevedibilità della ripresa e non in termini di certezza assoluta, in base, cioè, ad una considerazione ex ante (v. Cass., 2138/2001).

- In merito alla proroga della CIGO, contrariamente alla prassi seguita da alcune Commissioni provinciali, **il presupposto della valutazione del requisito della ripresa dell'attività produttiva non può essere richiesto all'impresa nelle ipotesi di istanza di proroga trimestrale rientrante nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO.**

L'interpretazione è fondata su un'applicazione, secondo cui il requisito riguarda solamente una nuova domanda di CIGO, successiva, quindi, alla scadenza del periodo massimo di 12 mesi, e non anche ciascuna proroga che venga richiesta all'interno del predetto lasso temporale.

- **Il terzo aspetto esaminato dal messaggio è relativo al rapporto tra la richiesta di CIGO ed una successiva istanza di CIGS.**

L'Inps precisa, a questo proposito, che “i presupposti del provvedimento di autorizzazione vanno valutati nel momento dell'inizio della sospensione, senza che sia in alcun modo possibile desumere, dalla successiva richiesta di CIGS, alcun elemento per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità”.

Pertanto, prosegue l'Istituto, **“nei casi di richiesta di CIGO seguita da un periodo di CIGS, è possibile accogliere l'istanza di CIGO, o ritenere legittima l'autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie, e ciò indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime”.**

3. L'INPS, con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009 (allegato 3), riallacciandosi sia alla circolare n. 39 che alla **nota del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all'Occupazione, Divisione IV - del 13 marzo 2009**, indirizzata oltre che all'Istituto, agli Assessorati al Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome ed alle Direzioni Regionali del Lavoro, **ha fornito alcune indicazioni relative alla piena agibilità degli istituti normati dall'art 19, comma 1 della legge 2/2009 alla lettera a** (indennità di disoccupazione ordinaria, per 90 giorni nell'anno solare, in favore dei soggetti sospesi, per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il “godimento” della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore), **alla lettera b** (indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per 90 giorni nell'anno solare, in favore dei soggetti sospesi,

per crisi aziendali od occupazionali, in possesso dei requisiti per il “godimento” della stessa, ma che non usufruiscono di altro ammortizzatore), **alla lettera c** (indennità di disoccupazione con requisiti ordinari per 90 giorni durante il periodo di vigenza del contratto, in favore degli apprendisti in forza al 28 novembre 2008, con un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi, sospesi o licenziati dal proprio datore di lavoro).

La norma di riferimento prevede l’intervento dell’Ente bilaterale che deve contribuire in una misura non inferiore al 20% dell’importo complessivamente erogato.

L’INPS, sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro con la nota riportata in allegato, ha affermato che nelle ipotesi in cui manchi l’intervento dell’Ente bilaterale (perché, ad esempio, non costituito, o perché il datore di lavoro non è aderente o per qualsiasi altra causa), i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, della legge n. 2/2009 si considerano esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

Nei rapporti di somministrazione, il beneficio spetta in caso di interruzione o di fine anticipata della missione, qualora sia previsto dagli Enti bilaterali.

Per completezza di informazione vi riassumo i criteri necessari per accedere agli interventi di integrazione al reddito previsti alle lettere a), b) e c), comma 1 art. 19 legge 2 /2009:

1. requisiti per l’indennità ordinaria di disoccupazione: sono 2 anni di anzianità assicurativa, di cui uno nel biennio precedente;
2. requisiti per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: il diritto all’indennità scatta con almeno 78 giornate lavorative nell’anno precedente, in assenza di un anno di contribuzione nel biennio;
3. misura dell’indennità ordinaria: essa è del 60% dell’ultima retribuzione per 6 mesi, del 50% nei 3 mesi successivi e del 40% nell’ultimo trimestre. Ovviamente, essendo il trattamento concesso per un massimo di 90 giorni nell’anno solare (v. anche circ. INPS n. 39/2009), esso è del 60%. La sospensione può essere continuativa o si può giungere al tetto massimo anche come sommatoria tra più periodi;
4. misura dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: essa è del 30% dell’ultima retribuzione;
5. sospensione programmata: non è riconosciuta alcuna indennità;
6. contratto a tempo parziale di tipo verticale: non spetta alcuna indennità, secondo la previsione delle lettere a) e b).
7. apprendistato: la dizione operata dalla lettera c) non esclude alcuna tipologia contrattuale, con la conseguenza che la norma trova applicazione in tutte le ipotesi previste dal D.L.vo n. 276/2003 (articoli 48, 49 e 50), nonché in quello “ex legge” n. 196/1997. I requisiti essenziali per il “godimento” sono: essere in forza alla data del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) ed avere almeno un’anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 3 mesi.

Non Appena avremo il testo definitivo degli emendamenti votati alla Camera all’ART.19 legge2/2009 vi invierò il testo così come risultante dalle modifiche introdotte, **tuttavia le due circolari allegate già consentono di stipulare accordi di cassa in deroga per apprendisti e precari in tutte le situazioni in cui non esistono Enti bilaterali o pur, essendo costituiti, non prevedono nella loro finalità l’intervento di integrazione al reddito.**

Un caro saluto

p. l’ufficio sindacale Fiom nazionale

Barbara Pettine